

TI_GERICHTE 30.2002.60 vom 17. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.60

FR: TI_GERICHTE 30.2002.60 du 17 février 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2002.60 del 17 febbraio 2003

Volltext

Incarto n.30.2002.60/AMM

02 76/806

Bellinzona

17 febbraio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 3 maggio 2002
presentato da

_____ , _____

(rappresentata dalla Fiduciaria _____ SA, _____)

contro

la decisione n. (_____) _____ / _____ del _____
2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona;

viste _____ le osservazioni del 15 maggio 2002 presentate dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del _____
2002, ha inflitto a _____ una multa di fr. 500.■, addebitandole inoltre la
tassa di giustizia di fr. 100.■ e le spese di fr. 30.■, per avere essa "svolto una gerenza
irregolare ed incostante dell' _____ a _____";

che contro tale risoluzione _____ si aggrava davanti a questo giudice,
chiedendo "che la multa venga annullata o perlomeno sensibilmente ridotta";

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 15 maggio
2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPC Contr, sicché il ricorso è ricevibile in

ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata per avere essa "svolto una gerenza irregolare ed incostante dell' _____ a _____", essendo "presente nell'esercizio per un numero insufficiente di ore giornaliere" e non occupandosi "dei compiti a lei attribuiti dalle vigenti disposizioni" (risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 23 agosto 2001);

che la ricorrente ammette in sostanza l'infrazione rimproveratale, facendo però valere che "trattandosi di una situazione transitoria e considerando l'eccezionalità della fattispecie" la pena inflitta risulterebbe "oltremodo onerosa";

che l'insorgente sottolinea altresì di non aver "mai commesso un'infrazione né tantomeno ricevuto alcun ammonimento" e conclude in definitiva per l'annullamento o una sensibile riduzione della multa;

che la violazione perpetrata dalla ricorrente riveste nondimeno una certa gravità, la conduzione di un locale pubblico senza la regolare presenza del gerente ■ responsabile del "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista" (art. 81 RLEsPub) ■ potendo comportare rischi per la clientela e per l'ordine pubblico in genere;

che ciò vale a prescindere dal carattere "transitorio" della situazione d'irregolarità, come pure dall'assenza di precedenti addebitabili all'insorgente;

che la multa inflitta risulta quindi proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa dell'interessata e contenuta nei limiti fissati dalla legge;

che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 1, 53, 66 LEsPub, 80, 81 e 82 RLEsPub, 1 segg. LPContr;

pronuncia:1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.■ sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

■ _____, _____,

■ Fiduciaria _____, _____,

■ Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.